



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.05.2000
COM(2000) 325 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

**su l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo
all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

su l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali¹ è in vigore dal 30 marzo 1993. A norma dell'articolo 10, la Commissione è tenuta ad informare ogni tre anni il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento. La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, è stata adottata il 15 marzo 1993 dal Consiglio². L'articolo 16 dispone che gli Stati membri trasmettano ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva e che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione sull'applicazione della direttiva.

Tenuto conto della complementarità del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva 93/7/CEE, la Commissione ha ritenuto opportuno elaborare una relazione unica sulla valutazione della loro applicazione.

Non avendo ricevuto relazioni dagli Stati membri, nel 1996 la Commissione ha inviato loro un questionario. L'operazione non ha avuto buon esito, perché la maggior parte delle relazioni e delle risposte ricevute è risultata inutilizzabile.

Recepita la direttiva in tutti gli Stati membri, la Commissione ha inviato nel maggio 1999 questionari relativi all'applicazione della direttiva e del regolamento. Le risposte degli Stati membri a tale questionario³ e il loro esame nel corso della riunione del Comitato consultivo per i beni culturali⁴ del 30 novembre 1999, hanno permesso alla Commissione di disporre delle informazioni sufficienti per la stesura della presente relazione.

¹ GUL 395, 31.12.1992, p. 1.

² GUL 74, 27.03.1993, p. 74.

³ Si è dovuto attendere il 25 febbraio 2000 per disporre di tutte delle risposte al questionario.

⁴ Comitato istituito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento, al fine di assistere la Commissione nell'esame di ogni questione relativa all'applicazione di questo testo e dell'allegato della direttiva (cfr. articolo 17 della direttiva).

Il Comitato si è riunito per la prima volta nel 1993. Si è riunito fino ad oggi otto volte e ha affrontato i primi problemi relativi all'interpretazione dei due strumenti, individuando interpretazioni comuni o aprendo la via agli interventi legislativi e regolamentari necessari quando le interpretazioni comuni non erano sufficienti.

2. QUADRO GENERALE

2.1. Il contesto

- Nel quadro del funzionamento del mercato interno, il regolamento (CEE) n. 3911/92 e la direttiva 93/7/CEE mirano a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione dei beni culturali con quello della protezione del patrimonio nazionale⁵.

Poiché la tutela del patrimonio nazionale è di competenza degli Stati membri, questi possono, in linea di principio, mantenere i loro regimi nazionali di protezione a condizione di rispettare le norme del trattato CE. Dal 1° gennaio 1993, a causa della soppressione dei controlli alle frontiere fisiche interne, si sono rese necessarie misure d'accompagnamento del processo di completamento del mercato interno, allo scopo di predisporre mezzi supplementari per proteggere adeguatamente i beni culturali⁶.

L'adozione di misure a livello comunitario è stata giudicata necessaria per il fatto che questa tutela non poteva essere garantita a sufficienza dalla ratifica della Convenzione UNESCO del 1970, relativa alle misure da adottare per proibire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento delle proprietà illecite di beni culturali, e della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1985 sulle infrazioni riguardanti i beni culturali.

Il regolamento instaura un controllo preventivo uniforme delle esportazioni dei beni culturali alle frontiere esterne della Comunità, che permette alle autorità competenti (Cultura e Dogane) degli Stati membri dai quali i beni culturali sono esportati verso un paese terzo di tenere conto degli interessi degli altri Stati membri. In mancanza di questo controllo, infatti, la soppressione dei controlli alle frontiere fisiche interne avrebbe avuto come conseguenza di permettere ad un bene culturale nazionale, uscito illecitamente da uno Stato membro, di essere presentato all'ufficio doganale dello Stato membro per essere facilmente esportato verso un paese terzo.

La direttiva completa questo strumento preventivo prevedendo dei meccanismi e una procedura di restituzione dei beni culturali nazionali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Se il regolamento ha lo scopo di evitare che beni culturali nazionali possano lasciare senza controllo il territorio comunitario, la direttiva organizza la restituzione allo Stato d'origine dei beni culturali usciti illecitamente dal suo territorio.

- In campo internazionale, occorre segnalare che la Convenzione UNESCO del 1970 è stata completata dalla Convenzione UNIDROIT del 1995, sugli oggetti culturali rubati o illecitamente esportati. Questa nuova Convenzione, il cui campo d'applicazione coincide in parte con quello della direttiva, prevede una clausola sospensiva, che permette agli Stati membri che la ratificano di fare valere il primato della direttiva nelle relazioni intracomunitarie.
- Tenuto conto del legame che le materie oggetto del regolamento e della direttiva possono presentare con il crimine organizzato, occorre citare le azioni prioritarie nel settore della cooperazione giudiziaria e fra polizie previste dai trattati di Maastricht e di Amsterdam. In

⁵ Si vedano gli articoli da 28 a 30 del trattato CE e la sentenza della Corte di giustizia delle CE del 10 dicembre 1968, Commissione /Italia, (7/68, Racc. p. 617).

⁶ Cfr. "Comunicazione relativa alla protezione del patrimonio nazionale avente un valore artistico, storico o archeologico, nella prospettiva della soppressione delle frontiere interne nel 1992", COM (89) 594 def.

proposito, si può ricordare il programma FALCONE di scambi, formazione e cooperazione rivolto alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata⁷, programma che ha permesso di sostenere progetti destinati a migliorare la collaborazione giudiziaria e fra polizie.

- Infine, nel quadro del programma IDA⁸ è stato sviluppato un progetto pilota di sito Internet (*ITCG Information on Transfer of Cultural Goods*) per scambi di informazioni relative alla protezione dei beni culturali. Il suo scopo è, da un lato, di fornire un'informazione generale, aperta al pubblico, sulla regolamentazione comunitaria, su quella degli Stati membri e sulle realtà culturali (manifestazioni, musei, ecc.) e, dall'altro, di creare uno strumento al servizio della direttiva e del regolamento che permetta lo scambio rapido di informazioni tra le autorità centrali degli Stati membri responsabili della loro applicazione, oltre che fra le autorità competenti. Sulla base dei risultati del progetto ITCG la Commissione e gli Stati membri dovranno considerare l'opportunità di renderlo definitivamente operativo.

2.2. Campo d'applicazione del regolamento e della direttiva

- Il regolamento n. 3911/92 si applica ai beni culturali enumerati nel suo allegato. I beni sono divisi in 14 categorie (oggetti archeologici, quadri, incisioni, libri, fotografie, ecc.). I criteri per la qualificazione di un "bene culturale", variabili secondo la categoria, sono quello dell'età (più di 100, 75 o 50 anni, secondo i casi) e quello del valore minimo (da 0 euro per taluni beni culturali considerati tali anche se il loro valore è trascurabile o nullo, fino a 150.000 euro).

Tuttavia, a taluni beni archeologici di oltre 100 anni, di interesse scientifico o archeologico limitato e non provenienti direttamente da scavi e siti archeologici, può non applicarsi l'obbligo d'autorizzazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3911/92.

- La direttiva 93/7 si applica, di massima, ai beni culturali che, appartenendo alle categorie elencate nel suo allegato (corrispondenti a quelle dell'allegato del regolamento), sono qualificati come beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico in applicazione della legislazione e delle procedure amministrative degli Stati membri. Per quanto riguarda i beni culturali che non appartengono ad una delle categorie dell'allegato, solo le collezioni e gli inventari delle istituzioni ecclesiastiche rientrano nel campo d'applicazione della direttiva.

Con quest'eccezione, i beni del patrimonio nazionale che non sono "beni culturali" ai sensi dell'allegato sono esclusi dalla direttiva e sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati membri, nel rispetto delle norme del trattato. Tuttavia, l'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di estendere l'obbligo di restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.

Solo i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono soggetti all'obbligo di restituzione della direttiva. A tale riguardo, l'articolo 1, punto 2) della direttiva precisa tre casi possibili:

- beni usciti dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato sulla protezione del patrimonio nazionale;

⁷ GUL 99 del 31.3.1998, p. 8.

⁸ GUL 203 del 3.8.1999, p. 1.

- beni usciti dal territorio di uno Stato membro in violazione del regolamento CEE n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali;
- beni non rientrati dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea.

Dal punto di vista temporale, la direttiva si applica solo ai beni che hanno lasciato illecitamente il territorio di uno Stato membro a partire dal 1 gennaio 1993, ma la stessa lascia la facoltà agli Stati membri di estendere il sistema alle richieste relative a fuoriuscite illecite anteriori.

2.3. Il controllo uniforme instaurato dal regolamento n. 3911/92

- Il regolamento prescrive che l'esportazione, definitiva o temporanea, dei beni culturali specificati nell'allegato, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri⁹.
- La licenza d'esportazione deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione d'esportazione, in uno degli uffici doganali competenti per l'espletamento delle formalità d'esportazione di questi beni¹⁰. La licenza d'esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene da esportare si trova, anche se proveniente lecitamente da un altro Stato membro. La licenza d'esportazione è valida in tutta la Comunità.

2.4. La procedura e le condizioni di restituzione dei beni culturali ai sensi della direttiva 93/7/CEE

- Gli articoli da 5 a 12 della direttiva prevedono la possibilità di proporre un'azione di restituzione e ne precisano le condizioni. L'azione di restituzione ha carattere giurisdizionale. È avviata dallo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente un bene culturale (detto "Stato membro richiedente") presso la giurisdizione competente dello Stato membro nel quale il bene culturale è situato (detto "Stato membro richiesto"). Il giudice competente ordina la restituzione del bene in questione dopo aver accertato che esso rientra nel campo d'applicazione della direttiva e che è uscito illecitamente dal territorio nazionale. La direttiva stabilisce inoltre i termini di prescrizione dell'azione di restituzione e le condizioni di indennizzo del possessore in caso di restituzione del bene.
- Fatta salva l'azione di restituzione, la direttiva prevede le modalità della cooperazione amministrativa tra le autorità centrali competenti designate dagli Stati membri¹¹. Tale cooperazione riguarda, in particolare, la ricerca dei beni culturali su domanda dello Stato membro richiedente, la notifica del ritrovamento di beni culturali sul territorio degli Stati membri, la verifica da parte dello Stato membro richiedente della natura dei beni che si trovano sul territorio di altri Stati membri, l'adozione di tutte le misure necessarie alla conservazione materiale del bene culturale e l'adozione di provvedimenti provvisori per evitare che il bene culturale sia sottratto alla procedura di restituzione. La cooperazione

⁹ L'elenco di queste autorità è stato pubblicato nella GU C 76 del 16.3.1996, p. 8.

¹⁰ Questi uffici sono elencati nella GU C 18 del 21.1.2000, p. 2.

¹¹ L'elenco di queste autorità è stato pubblicato nella GU C 61 del 3.3.2000, p. 7.

riguarda anche la ricerca di composizioni amichevoli, per evitare il più possibile procedure giudiziarie lunghe e costose¹².

3. ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 3911/92

3.1. L'attuazione

- L'articolo 7 del regolamento prevede l'adozione delle disposizioni necessarie alla sua applicazione, in particolare quelle relative al formulario della licenza d'esportazione. Il formulario è stato stabilito dal regolamento d'applicazione della Commissione n. 752/93¹³. A seguito di problemi d'ordine tecnico e pratico rilevati dal comitato consultivo per i beni culturali, questo regolamento è stato modificato dal regolamento n. 1526/98¹⁴. Da allora, sono previsti tre modelli di formulario per la licenza d'esportazione: la licenza normale, la licenza aperta specifica e la licenza aperta generale, queste ultime rilasciate rispettivamente, per le esportazioni temporanee ripetute di un bene culturale da parte di una persona o un'organizzazione e le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo.

Il regolamento d'applicazione ha anche definito le condizioni di utilizzazione e di rilascio che devono essere soddisfatte, in particolare le formalità da espletare e la documentazione da produrre; in alcuni casi può essere richiesta la presenza fisica del bene in questione.

I formulari sono composti da 3 copie: 1) la domanda propriamente detta presentata all'autorità competente per il rilascio, che resta a sua disposizione; 2) la copia da consegnare al titolare/richiedente; 3) la copia che accompagna la spedizione fino all'ufficio doganale d'esportazione, che deve poi essere rispedita all'autorità emittente.

Ogni spedizione di beni culturali deve essere accompagnata da una licenza individuale. Tuttavia, quando la spedizione è costituita da più beni culturali, spetta alle autorità competenti decidere se è sufficiente una sola licenza o se ne occorrono varie.

Il periodo di validità delle licenze normali non può superare 12 mesi a decorrere dalla data del rilascio; spetta alle autorità competenti determinare quando deve effettuarsi la reimportazione di un bene esportato temporaneamente. Il termine di validità delle licenze aperte è al massimo di 5 anni. Le licenze non utilizzate dovranno essere restituite alle autorità competenti per il rilascio.

Quanto alle formalità d'esportazione, l'ufficio doganale verifica la corrispondenza tra i dati della dichiarazione d'esportazione e quelle della licenza e prende le misure adeguate per l'identificazione. La copia 3 del formulario di licenza accompagna i beni da esportare fino all'ufficio d'uscita dal territorio doganale della Comunità.

- I lavori svolti dal comitato consultivo per i beni culturali meritano di essere sottolineati in questo contesto. Le questioni trattate sono state le seguenti:

¹² COM (91) 447 def. - SYN 382 del 10 febbraio 1992, p. 23, GU C 53 del 28.2.1992.

¹³ GU L 77 del 31.3.1993, p. 24.

¹⁴ GU L 201 del 17.7.1998, p. 47.

- l'aggiornamento, in vista della loro pubblicazione, degli elenchi di uffici doganali competenti per il disbrigo delle formalità d'esportazione e delle autorità competenti per il rilascio delle licenze d'esportazione;
 - l'interpretazione da dare ai termini doganali di "reimportazione", "esportazione" e "spedizione";
 - la descrizione dei sistemi di licenza utilizzati negli Stati membri;
 - la competenza di uno Stato membro a rilasciare il certificato d'esportazione quando un bene culturale è uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro e quest'ultimo non ne richiede la restituzione, pur avendo ricevuto una notifica di ritrovamento dal primo Stato.
- Infine, per prevenire e individuare le operazioni d'esportazione irregolari contrarie alla regolamentazione comunitaria sull'esportazione dei beni culturali, si applica la mutua assistenza in materia doganale, prevista dal regolamento n. 515/97 del Consiglio¹⁵.

3.2. L'applicazione

La protezione dei beni culturali

Il giudizio degli Stati membri, espresso nelle risposte al questionario sull'applicazione del regolamento n. 3911/92 e, più in generale, sul funzionamento del sistema, è quasi all'unanimità positivo per quanto riguarda la sensibilizzazione dei protagonisti del commercio internazionale, ma con qualche riserva sulla reale diminuzione del numero delle esportazioni illecite.

- La maggior parte degli Stati membri ritiene infatti che il regolamento abbia avuto effetti positivi sulla protezione dei beni culturali, non foss'altro per il fatto di accrescere la sensibilizzazione dei vari attori (amministrazioni pubbliche, enti privati e operatori che intervengono a vario titolo nel settore della cultura e dell'arte) e di favorire la consapevolezza dell'importanza di proteggere i patrimoni culturali nazionali.
 - Amministrazioni responsabili della protezione dei beni culturali: comincia a farsi strada la consapevolezza dell'esistenza - e della necessità della loro protezione e difesa - di beni appartenenti al patrimonio culturale di altri Stati membri, anche se la precedenza è data alla protezione del patrimonio nazionale.

Questa presa di coscienza si è tradotta nella pratica¹⁶ in misure concrete, come l'adozione di leggi o norme specifiche, la pubblicazione di opuscoli esplicativi destinati al pubblico o la creazione di sistemi destinati a richiamare l'attenzione sull'importanza della protezione del patrimonio culturale e sulla necessità di una maggiore vigilanza per quanto riguarda in particolare il rilascio delle licenze d'esportazione comunitarie. In questo contesto, e fra le misure di protezione messe in atto, le autorità competenti della maggior parte degli Stati membri esercitano, prima di rilasciare la licenza d'esportazione di un bene, un diritto di prelazione (diritto preferenziale d'acquisto da parte dello Stato stesso) o interrogano preventivamente il mercato nazionale (musei o altre istituzioni). Il

¹⁵ GUL 82 del 22.3.1997, p. 1.

¹⁶ In particolare in alcuni Stati membri che non disponevano di una legislazione in questo settore (è il caso degli Stati membri che hanno aderito di recente all'Unione europea).

risultato di queste procedure ha portato in alcuni casi a non concedere la licenza d'esportazione richiesta.

L'applicazione del regolamento ha anche avuto il vantaggio di richiamare l'attenzione delle amministrazioni e delle autorità doganali responsabili sull'importanza del mondo dell'arte e in particolare sull'esistenza di un commercio illegale di beni culturali. Tuttavia, quest'interesse non ha avuto effetti concreti. L'efficacia dei controlli doganali sull'esportazione dei beni culturali verso i paesi terzi varia in funzione dell'atteggiamento e del comportamento degli Stati membri nei confronti dei vari aspetti della cultura e dell'arte. È quindi evidente che, se ha permesso di uniformare a livello comunitario le formalità e la documentazione necessarie per l'esportazione dei beni culturali, il regolamento non è stato accompagnato da un reale cambiamento dei comportamenti e degli atteggiamenti nel senso di una vera protezione comunitaria dei beni culturali. Infatti, la protezione dei beni culturali rimane per ora incentrata sui beni appartenenti al patrimonio nazionale. Ci sono però eccezioni a questa regola. L'Italia e i Paesi Bassi prestano un'attenzione particolare alla protezione dei beni culturali degli altri Stati membri; lo stesso accade in tutti gli Stati membri, quando un oggetto artistico di valore eccezionale è scomparso dal territorio di un altro Stato membro.

- Utenti e operatori del mondo dell'arte (grandi musei, gallerie d'arte, imprese di trasporti, commercianti in generale). Il regolamento ha fissato norme chiare e relativamente omogenee per quanto riguarda le formalità alle quali è soggetto il commercio dei beni culturali nella Comunità. Quando gli operatori accettano di vendere o esportare un oggetto, devono ora accertarsi che il bene in questione non sia uscito illecitamente da un altro Stato membro.
- Tuttavia, secondo alcuni Stati membri che criticano l'onere amministrativo che la sua applicazione comporta, il regolamento influenza soltanto marginalmente le esportazioni illecite.

È chiaro che, quando si tratta di beni appartenenti al patrimonio culturale di altri Stati membri, la loro esportazione è strettamente legata alla liceità della loro uscita dal territorio di questi Stati membri. Se l'uscita è stata illecita o se non ha potuto essere individuata e corretta in seguito, l'efficacia del dispositivo comunitario di protezione è indebolita. Infatti, secondo quanto dispone il regolamento, la licenza d'esportazione di beni culturali deve essere rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il bene culturale si trova. Ne consegue che, quando un bene culturale ha lasciato illecitamente il territorio di un altro Stato membro, la domanda deve essere presentata nello Stato membro in cui il bene si trova.

Il problema dipende dal fatto che assai raramente¹⁷ lo Stato membro in questione procede realmente a verifiche o richiede informazioni presso lo Stato membro d'origine o d'appartenenza del bene. Generalmente, le autorità si limitano a rilasciare, sulla base di una documentazione frammentaria o priva di qualsiasi legame con l'oggetto, la licenza d'esportazione, senza effettuare verifiche approfondite della provenienza e della legalità del bene.

¹⁷ In pratica, questo accade soltanto quando non viene presentata alcuna documentazione a sostegno della domanda di licenza.

Va notato che, per superare le difficoltà suddette, due Stati membri, la Francia e l'Italia, hanno rispettivamente previsto quanto segue:

- un sistema di domanda preliminare alle autorità competenti degli altri Stati membri per accertare, prima di rilasciare una licenza d'esportazione, che l'uscita da un altro Stato membro abbia avuto luogo lecitamente;
- l'istituzione di un documento d'accompagnamento, che permette, dopo verifica dell'origine dell'oggetto e della credibilità del richiedente, la libera circolazione del bene in questione, il che migliora anche le capacità di reazione dell'amministrazione nazionale quando riceve, in seguito, una domanda di licenza d'esportazione.

Problematica della cooperazione amministrativa

L'articolo 6 del regolamento prevede che le disposizioni relative alla mutua assistenza tra le amministrazioni degli Stati membri siano applicate al fine di prevenire e reprimere le esportazioni irregolari di beni culturali. Anche se quest'assistenza è stata utilizzata soltanto dalla metà degli Stati membri (Germania, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Svezia) e assai di rado, occorre sottolineare l'importanza di questo strumento per la ricerca di traffici illeciti di taluni beni culturali.

Inoltre, il regolamento raccomanda l'instaurazione di rapporti tra le autorità doganali e le autorità responsabili della cultura che consentano di stabilire un sistema di efficace cooperazione.

Purtroppo gli Stati membri, pur riconoscendo l'importanza di questo tipo di cooperazione, non la hanno né messa in atto né istituzionalizzata. Il coordinamento e l'accesso alle basi di dati e agli archivi dei diversi servizi competenti in materia¹⁸ sembrano necessari per controllare meglio il movimento, la circolazione e l'esportazione dei beni culturali.

Tuttavia, un certo grado di cooperazione sembra apparire in alcuni Stati membri, per mezzo sia di riunioni regolari - tra le autorità competenti in materia culturale e in materia doganale - per trattare questioni pratiche riguardanti le licenze e il rispetto delle condizioni stabilite, sia di conferenze o seminari nel corso dei quali il personale dei servizi doganali viene istruito sui controlli da effettuare e sugli oggetti che devono essere controllati ed eventualmente sequestrati.

Limitazione del numero di uffici doganali abilitati all'espletamento delle formalità di esportazione dei beni culturali

L'articolo 5 del regolamento dà agli Stati membri la facoltà di limitare il numero degli uffici doganali competenti. Due terzi degli Stati membri non si sono avvalsi di questa possibilità.

Due pareri divergenti si sono manifestati quanto alla fondatezza dell'articolo 5.

Alcuni Stati membri, come la Germania, l'Italia, la Grecia o l'Austria, ritengono che questa restrizione non sia utile od opportuna a causa delle complicazioni per gli amministratori e delle difficoltà che possono derivarne per le amministrazioni, in termini di formazione (iniziale e

¹⁸ Uffici del Ministero della cultura e degli oggetti trafugati, autorità incaricate di rilasciare le licenze d'esportazione o, se del caso, le altre autorizzazioni o licenze d'uscita, uffici di lotta contro il traffico illecito dei beni culturali o uffici d'indagine doganale.

continua) del personale, considerando le specificità dei beni culturali, che richiedono una competenza particolare da parte dei doganieri. Il ruolo delle dogane in questo contesto è, secondo loro, del tutto secondario: esse devono limitarsi a verificare se i beni descritti nella licenza corrispondono ai beni presentati all'esportazione; da questo punto di vista, una specializzazione dei doganieri non è dunque necessaria.

Altri Stati membri, come la Spagna, la Francia o il Portogallo, che hanno limitato il numero degli uffici doganali competenti per le formalità di esportazione, ritengono invece che depongano a favore di tale misura reali vantaggi, tanto per i professionisti dell'arte quanto per gli esportatori e i pubblici poteri.

- Per i professionisti e gli esportatori, questa misura presenta l'interesse di stabilire relazioni reciproche di fiducia con l'amministrazione doganale, grazie alle quali essi possono integrare meglio le dogane nelle loro operazioni, o utilizzare i sistemi semplificati di sdoganamento.
- Per i funzionari degli uffici doganali competenti, questa misura presenta il vantaggio di permettere:
 - una specializzazione nella complessità del mondo dell'arte,
 - una migliore conoscenza della regolamentazione specifica applicabile in materia, dei flussi commerciali e degli operatori,
 - un migliore controllo delle esportazioni.

Sanzioni previste dalle legislazioni nazionali

In generale, le sanzioni previste dalle legislazioni nazionali degli Stati membri nei casi di infrazione del regolamento possono essere considerate come sufficientemente dissuasive. Il principio secondo il quale le infrazioni del regolamento sono passibili di sanzioni è generale.

Quando le infrazioni hanno un carattere amministrativo, le sanzioni consistono generalmente in ammende che possono andare fino ad un multiplo del valore del bene culturale in questione o, in alcuni paesi, fino alla perdita temporanea o definitiva della licenza amministrativa richiesta per l'esercizio dell'attività professionale.

Se l'infrazione è più grave o se costituisce un reato di contrabbando (esportazione irregolare dei beni culturali), le sanzioni possono comportare la confisca del bene e/o dei mezzi di trasporto utilizzati o consistere in pene detentive.

In alcuni Stati membri l'appartenenza dei beni culturali al patrimonio storico od archeologico nazionale può comportare un inasprimento delle pene irrogate.

Licenze di esportazione rilasciate

Le cifre sul numero delle licenze rilasciate¹⁹ sono difficili da comparare, tenuto conto dell'eterogeneità dei dati, poiché si hanno ben pochi dati sul carattere definitivo o temporaneo delle esportazioni, tenuto conto dell'origine o della provenienza dei beni in questione o della base giuridica delle licenze (regolamento comunitario o diritto nazionale).

¹⁹ Figurano in una tabella, nell'allegato I della presente relazione.

L'analisi delle informazioni trasmesse dagli Stati membri permette tuttavia di trarre le conclusioni seguenti:

- 1. Innanzitutto, occorre constatare le considerevoli differenze tra gli Stati membri quanto al numero di licenze presentate e rilasciate. È in particolare il caso del Regno Unito (in totale 38.000 licenze, per l'insieme delle categorie), della Francia (più di 8.000 licenze) dell'Italia (2.800 licenze) o della Germania (1.800 licenze), mentre negli altri Stati membri si rileva un numero di licenze di esportazione comunitaria più o meno omogeneo a livelli nettamente inferiori. È probabile che queste statistiche siano distorte. Infatti, è possibile che le licenze siano state utilizzate erroneamente per il trasferimento di beni culturali verso altri Stati membri, mentre tali licenze, a norma del regolamento comunitario, avrebbero dovuto essere utilizzate soltanto per le esportazioni dirette verso paesi terzi. Si può inoltre osservare che più di due terzi delle licenze d'esportazione sono stati rilasciati nel Regno Unito; anche se questa cifra non riflette per nulla la realtà, perché i dati di questo paese includono ogni tipo di autorizzazione o di licenza e non soltanto le licenze rilasciate in applicazione del regolamento, l'elemento commerciale ha un ruolo importante a questo riguardo. Questo paese continua ad essere un importante centro d'acquisto e di vendita di oggetti d'arte, che attrae beni di altri Stati membri, contrariamente a ciò che avviene nei paesi mediterranei, in cui la quasi totalità degli oggetti esportati fa parte del patrimonio culturale.
- 2. Se nella maggior parte degli Stati membri il numero delle licenze rilasciate si mantiene relativamente stabile, ma con un aumento leggero nel corso del periodo considerato, in altri, in particolare in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi, si osserva una crescita costante e rilevante, che giunge fino a triplicare il numero delle licenze. Le ragioni di quest'aumento possono essere contingenti, ad esempio una migliore congiuntura economica e conseguente incentivazione del commercio dell'arte, o possono essere attribuite alla messa in atto di sistemi che permettono una migliore informazione degli ambienti interessati sulla regolamentazione delle esportazioni dei beni culturali.
- 3. In generale, le cifre della tabella non distinguono se i beni culturali esportati lo sono a titolo definitivo o temporaneo. Tuttavia, sembrerebbe che il numero delle licenze d'esportazione rilasciate temporaneamente supera ampiamente quello delle licenze a titolo definitivo. Le licenze temporanee in generale riguardano collezioni destinate a esposizioni o altre manifestazioni culturali che hanno luogo in musei all'estero, beni esportati per essere sottoposti a restauro, perizia o studio, o il deposito in una collezione pubblica. Occorre anche notare che, a causa dei divieti nazionali all'esportazione dei beni del patrimonio nazionale (artistico, storico o archeologico) in vigore negli Stati membri, questo tipo di beni culturali è di rado esportato a titolo definitivo.
- 4. La distinzione per categorie non è stata operata da tutti gli Stati membri in tutti i casi. Tuttavia, secondo i dati forniti, fra le categorie elencate nell'allegato figurano al primo posto le opere di carattere pittorico (quadri e pitture, nonché mosaici e disegni, fatti interamente a mano) delle categorie 3 e 4, seguite dai reperti archeologici (categoria 1), le incisioni e litografie (categoria 5), le "collezioni" varie (categoria 12) e gli altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie 1-13 (categoria 14); secondo questi dati alcune categorie di beni, tra cui le fotografie, i libri, le carte geografiche e i mezzi di trasporto, compaiono raramente fra le licenze d'esportazione rilasciate.
- 5. Il numero di consultazioni di altri Stati membri effettuate per verificare, prima del rilascio di una licenza d'esportazione, che il bene presentato per l'esportazione non abbia lasciato illecitamente il territorio dello Stato membro interessato, è limitato. Solo due

paesi, i Paesi Bassi e il Regno Unito, mantengono contatti più o meno regolari con altri Stati membri o li informano della presentazione di domande di licenze d'esportazione relative a beni culturali di loro appartenenza. Le altre consultazioni o informazioni effettuate durante il periodo d'applicazione del regolamento restano molto sporadiche.

- 6. È anche da notare il numero molto scarso di licenze d'esportazione rifiutate in mancanza della prova della liceità del loro trasferimento da un altro Stato membro; solo i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno respinto la domanda di licenza d'esportazione presentata. Come indicato in precedenza, questo si spiega per il fatto che questi due Stati membri rivestono il ruolo commerciale più importante in questo settore. Altri Stati membri, come la Spagna o la Danimarca, hanno segnalato che le domande di licenza presentate riguardavano soltanto beni culturali originari o appartenenti da molto tempo a collezioni del loro paese.

4. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE

4.1. Recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri

I termini previsti

- A norma del suo articolo 18, la direttiva 93/7/CEE doveva essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro nove mesi dalla sua adozione, tranne che in Belgio, Germania e Paesi Bassi, per i quali il termine era fissato in dodici mesi. Quanto ad Austria, Finlandia e Svezia, la direttiva 93/7/CEE doveva essere applicata a partire dalla data della loro adesione alla Comunità, ossia dal 1° gennaio 1995. La direttiva del Parlamento e del Consiglio 96/100/CE²⁰, recante modifica dell'allegato della direttiva 93/7²¹, doveva essere recepita entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- Va segnalato che la direttiva 93/7/CEE vale anche per gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (per l'Islanda e la Norvegia dal 5 gennaio 1995, per il Liechtenstein dal 5 maggio 1995), conformemente all'allegato II, capitolo 28, punto 1 di tale accordo. Anche la direttiva 96/100/CE dovrebbe essere applicata, ai sensi della decisione del Comitato misto SEE n. 165/99, del 26 novembre 1999, ma ostacoli costituzionali in uno degli Stati interessati ne hanno ritardato l'applicazione²².

Notifica delle disposizioni di attuazione

- La Commissione sottolinea che in molti casi il recepimento da parte degli Stati membri è avvenuto con un certo ritardo²³. Tenuto conto dei ritardi di recepimento, la Commissione ha avviato vari procedimenti per infrazione nei confronti degli Stati membri per difetto di comunicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 93/7/CEE e della direttiva 96/100/CE recante modifica dell'allegato della direttiva 93/7/CEE. Tutti i procedimenti sono stati archiviati, ad eccezione di uno solo, nei confronti dell'Austria.

²⁰ GUL 60 dell'1.3.1997, p 59.

²¹ Cfr. oltre, *sub* 5.

²² Tra breve l'autorità di vigilanza EFTA dovrebbe presentare una relazione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio parti all'Accordo.

²³ Nell'allegato II della presente relazione figurano, in una tabella, le date e i riferimenti delle disposizioni nazionali di attuazione.

- In questo contesto, va notato che le disposizioni di attuazione comunicate da alcuni Stati membri rinviano ad altre disposizioni per determinare il loro campo d'applicazione, ma queste altre disposizioni non sono state notificate. A tale riguardo, i servizi della Commissione, nel corso della riunione del comitato consultivo per i beni culturali del 30 novembre 1999, hanno invitato le delegazioni degli Stati membri a comunicare informazioni aggiornate sulle regolamentazioni nazionali in vigore e una nota esplicitiva delle procedure esistenti.

L'esame delle disposizioni di attuazione

- La Commissione ha osservato che le legislazioni di alcuni Stati membri si discostano su certi punti dalla direttiva per omissioni o per l'uso di concetti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti giuridici e che questi Stati hanno considerato corrispondenti ai concetti utilizzati nella direttiva.
 - Diversi Stati membri hanno in particolare omesso, in tutto o in parte, di recepire l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 6 della direttiva. Un'altra omissione constatata riguarda la menzione del principio generale di cooperazione tra le autorità centrali previsto espressamente dall'introduzione dell'articolo 4 della direttiva. In alcune leggi nazionali si osserva anche un'ambiguità per quanto riguarda la persona - detentore o possessore - nei confronti della quale deve essere intrapresa l'azione giudiziaria.
 - Alcuni Stati membri hanno utilizzato il termine di "buona fede" come condizione preliminare per l'indennizzo del possessore, mentre la direttiva parla soltanto di "diligenza".
- Inoltre, la Commissione ha notato che alcuni Stati membri hanno previsto condizioni d'esercizio dell'azione di restituzione supplementari rispetto a quelle previste dalla direttiva. Si può citare, come esempio, il fatto che, in mancanza del pagamento dell'indennizzo entro tre mesi dalla sentenza che ordina la restituzione, si consideri che lo Stato richiedente abbia rinunciato al beneficio di questa decisione, o il fatto che l'azione debba essere introdotta entro 3 mesi dalla ricezione della domanda di restituzione da parte dell'autorità centrale competente.
- La Commissione avvierà procedimenti per infrazione laddove lo riterrà necessario per una corretta applicazione delle disposizioni della direttiva.

4.2. Applicazione della direttiva

Valutazione generale

- Secondo la tendenza che emerge dalle risposte al questionario che è stato loro sottoposto, gli stessi Stati membri hanno constatato che la lentezza che ha caratterizzato il recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali ne ha ritardato l'applicazione. Il periodo d'applicazione effettiva non è quindi stato sufficientemente lungo perché si possa trarne una valutazione valida dell'efficacia della direttiva. Tuttavia, numerosi Stati hanno osservato che la direttiva ha avuto un importante effetto di sensibilizzazione e di presa di coscienza dei vari attori nei riguardi della protezione dei beni culturali dei vari Stati

membri²⁴. In particolare, occorre rilevare il fatto che gli ambienti professionali di alcuni Stati si sono meglio organizzati e, se necessario, hanno adottato codici di "buona pratica".

Per quanto riguarda gli attori pubblici, si può affermare che la cooperazione tra autorità, a livello nazionale e comunitario, nella pratica non si è concretizzata. Infatti, secondo la maggioranza degli Stati membri non esiste un'informazione sufficiente sui beni culturali che lasciano illecitamente il territorio di uno Stato membro. Inoltre, se l'informazione esiste, non è trasmessa in modo adeguato. La maggior parte degli Stati membri auspica perciò un miglioramento di questa cooperazione in vista della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Anche il miglioramento della rintracciabilità dei beni culturali è stato indicato come utile ai fini dell'applicazione sia del regolamento, sia della direttiva.

- Sulla valutazione del fenomeno dei trasferimenti illeciti di beni culturali dall'entrata in vigore della direttiva, i pareri degli Stati membri divergono. Germania, Finlandia, Irlanda, Italia e Paesi Bassi ritengono che il fenomeno sia stabile, Svezia e Grecia considerano i trasferimenti in aumento e la Spagna vede una diminuzione. Ma, in generale, gli Stati membri considerano difficile o anche impossibile dare una risposta a questa domanda, per la mancanza di informazioni precise sul funzionamento reale della direttiva.

Applicazione delle procedure di restituzione dei beni culturali: dati statistici e analisi

- I dati relativi all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 93/7/CEE, desunti dalle risposte degli Stati membri al questionario sottoposto dalla Commissione, sono riepilogati nelle tabelle allegate alla presente relazione²⁵. Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione 12 notifiche di ritrovamento di oggetti e 1 domanda di ricerca d'oggetto, basate sull'articolo 4 della direttiva. La Commissione è stata informata di una sola azione di restituzione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, introdotta dalla Finlandia dinanzi alla *High Court* di Londra, senza però che la restituzione sia avvenuta per via giurisdizionale, essendo stata raggiunta una soluzione amichevole tra il possessore diligente e le autorità finlandesi prima che fosse resa la decisione della giurisdizione britannica. Le altre restituzioni repertorate nelle tabelle sono state attuate nell'ambito della cooperazione amministrativa tra autorità nazionali e quindi senza dovere ricorrere alla procedura giurisdizionale prevista dalla direttiva 93/7/CEE.
- L'analisi delle risposte degli Stati membri al questionario permette di formulare le osservazioni seguenti:
 - Il numero di casi d'applicazione degli articoli 4 e 5 è molto scarso. Questo si spiega in parte per il recepimento troppo recente della direttiva nelle legislazioni nazionali di diversi Stati membri, e in parte perché tra l'uscita illecita dei beni culturali e la loro localizzazione possono passare molti anni. Occorre anche aggiungere che, se può esserci un volume significativo di traffico illecito di beni culturali, non tutti i giorni beni del patrimonio nazionale lasciano illecitamente il territorio di uno Stato membro, condizione necessaria perché la direttiva si applichi.

²⁴ Le considerazioni suesposte sugli effetti di sensibilizzazione del regolamento sono in linea generale valide anche per la direttiva.

²⁵ Allegato III.

- È difficile stabilire se il numero rilevato si avvicina al numero reale dei casi d'applicazione. A tale riguardo, la Commissione ha incontrato difficoltà nel confrontare i dati forniti dagli Stati membri nel loro questionario. È accaduto che uno Stato membro abbia segnalato di non avere mai ricevuto notifiche riguardanti il ritrovamento di un oggetto, mentre un altro Stato membro ha dichiarato di avergli notificato il ritrovamento.
- Inoltre, diversi Stati membri sottolineano l'esistenza di lacune nella raccolta e nel trasferimento delle informazioni, sia tra gli Stati, sia all'interno degli Stati. È quindi evidente che un miglioramento della cooperazione tra autorità nazionali al riguardo darebbe la necessaria consistenza al sistema comunitario di protezione dei beni culturali e accentuerebbe la complementarità tra il regolamento n. 3911/92 e la direttiva 93/7.
- Lo scarso numero di restituzioni ai sensi dell'articolo 5 può trovare una spiegazione anche nel fatto che la semplice esistenza di un'azione giurisdizionale ha un'influenza positiva sulla ricerca di soluzioni extragiudiziali. C'è da rammaricarsi che questo tipo di restituzioni non sia repertoriato sistematicamente, anche perché l'articolo 4, punto 6) della direttiva prevede la ricerca di soluzioni in via amichevole.
- Per quanto riguarda le notifiche di ritrovamenti di oggetti, è emerso che problemi giuridici possono presentarsi quando uno Stato membro, in seguito ad una notifica, segnala il carattere illecito dell'uscita di un bene dal suo territorio, ma non utilizza la procedura di restituzione e lascia scadere il periodo di prescrizione. In tal caso, lo Stato che aveva notificato si trova nell'impossibilità di rilasciare una licenza d'esportazione verso uno Stato terzo.

Estensione del quadro della direttiva

- Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, nessuno di loro ha fatto uso della possibilità prevista dall'articolo 14 di estendere l'obbligo di restituzione ad altre categorie di beni culturali non contemplate nell'allegato, e solo la Repubblica ellenica ha deciso di estenderlo ai beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri prima del 1° gennaio 1993.
- Occorre sottolineare che, in generale, stando alle risposte al questionario, gli Stati membri giudicano la direttiva necessaria e utile per la protezione del patrimonio culturale degli Stati membri. La maggior parte degli Stati membri considera anche sufficiente il quadro giuridico comunitario creato dalla direttiva, anche se alcuni di loro auspicano un quadro più ampio e hanno proposto adattamenti e modifiche della direttiva.

L'Italia ritiene che la prescrizione relativa di un anno sia troppo breve e che debba essere portata a tre anni. Inoltre, secondo lo stesso Stato, l'onere della prova della diligenza dovrebbe sempre spettare al possessore, come previsto dalle disposizioni della Convenzione UNIDROIT. I Paesi Bassi e la Francia suggeriscono uno snellimento della procedura di restituzione, per quanto riguarda sia gli aspetti puramente procedurali, sia quelli legati all'indennizzo dei possessori diligenti. Infine, i Paesi Bassi propongono che anche i proprietari privati possano beneficiare dell'azione di restituzione. In occasione del loro esame nel corso della riunione del comitato consultivo del 30 novembre 1999, queste proposte non hanno trovato un'eco favorevole presso gli altri Stati membri.

5. L'APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO COMUNE AL REGOLAMENTO E ALLA DIRETTIVA

- Il comitato consultivo per i beni culturali è stato molto attivo nell'interpretazione di questo allegato.

Fra le questioni che sono state oggetto di esame da parte del comitato, occorre citare in particolare quella dell'interpretazione delle categorie A3 e A4 dell'allegato, comprendenti rispettivamente quadri e pitture fatti interamente a mano e mosaici e disegni, per quanto riguarda i quadri realizzati a base di colori ad acqua (acquerelli), guazzi e pastelli, che, tenuto conto delle diverse tradizioni artistiche e dei diversi prezzi praticati, erano considerati o come pitture o come disegni. Si è giunti così alla modifica del regolamento di base (si veda il regolamento (CE) n. 2469/96²⁶ del Consiglio) e dell'allegato della direttiva (si veda la direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio); questi beni sono ora identificati separatamente come sottocategoria A3 bis.

Il comitato ha anche discusso questioni relative ai concetti di "monumento" e di "collezione" e agli acquerelli. Ha esaminato il carattere antico o di collezione da attribuire ai mezzi di trasporto e si è pronunciato sulla presa in considerazione del carattere indicativo dei codici tariffari riportati nell'allegato.

- Altri aspetti relativi all'allegato sono stati sollevati nei questionari sottoposti agli Stati membri. Gli Stati membri hanno assunto atteggiamenti diversi quando si è posta la questione della revisione delle soglie (valori minimi) stabilite nell'allegato per alcune categorie di beni culturali. La Francia, l'Italia e la Svezia, ad esempio, considerano queste soglie abbastanza elevate e quindi non tali da garantire una protezione sufficiente; secondo questi tre Stati membri, le soglie dovrebbero quindi essere ribassate. Per la Germania e il Regno Unito, invece, occorrerebbe aumentare le soglie fissate, in termini di valore e d'età, per le varie categorie di beni culturali, in modo da ridurre l'elenco dei beni culturali considerati dalle disposizioni comunitarie; questi due Stati membri ritengono infatti che l'elenco attuale imponga un onere amministrativo eccessivo.

Per quanto riguarda queste soglie, sembra vi sia una confusione sulla cifra 0 (zero) applicabile a talune categorie di beni, poiché alcune autorità la interpretano nel senso che il bene culturale in questione non possiede alcun valore, e di conseguenza rifiutano loro la protezione prevista dal regolamento e dalla direttiva.

- Infine, l'istituzione dell'Unione economica e monetaria (UEM) non è priva di conseguenze per l'allegato. Infatti, la nota a piè di pagina che figura sotto il punto B dell'allegato, che fissa i valori delle categorie di beni culturali soggetti all'applicazione della direttiva e del regolamento, precisa che la data di conversione in valuta nazionale dei valori espressi in ECU nell'allegato è il 1° gennaio 1993.

²⁶ GUL 355 del 24.12.1996, p. 9.

6. SVILUPPI FUTURI

6.1. Modifiche tecniche del regolamento e della direttiva

Modifiche degli importi espressi in ECU nell'allegato comune

Conformemente alla comunicazione della Commissione dell'11 novembre 1997 "Gli effetti del passaggio all'euro sulle politiche, le istituzioni e la legislazione comunitarie"²⁷, la Commissione ritiene che quando gli importi in ECU previsti in atti comunitari sono accompagnati da clausole che, come quella della direttiva e del regolamento, prevedono che la conversione in valuta nazionale di tali importi debba avvenire in base al tasso di cambio, detto "storico" corrispondente a una determinata data, queste clausole restano in vigore dopo il 1° gennaio 1999. Gli Stati membri non devono modificare gli importi in espressioni monetarie nazionali nella loro legislazione nazionale.

Questa clausola deve invece essere modificata dal testo comunitario stesso, entro il termine del periodo transitorio, cioè, in applicazione del regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998²⁸, a partire dal 1° gennaio 2002.

Pertanto, l'allegato comune deve tenere conto delle conseguenze del passaggio all'euro²⁹. Alla luce del risultato delle consultazioni preparatorie per la presente relazione, la Commissione prevede un adattamento della nota a pie di pagina che figura sotto il punto B dell'allegato comune, sulla base dei seguenti orientamenti: a decorrere dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri che partecipano all'UEM applicheranno direttamente le soglie in euro previste nella legislazione comunitaria. Gli altri Stati membri continueranno a convertire queste soglie in moneta nazionale, sulla base di un tasso di cambio stabilito ad una data opportuna prima del 1° gennaio 2002. Questo tasso sarebbe adattato automaticamente e periodicamente per compensare le variazioni dei tassi di cambio constatate tra queste valute nazionali e l'euro.

Modifica mirante a sostituire il valore zero nell'allegato comune

La Commissione ritiene che, per evitare interpretazioni divergenti dell'allegato³⁰, pregiudizievoli di un'applicazione efficace della direttiva e del regolamento e, quindi, della protezione dei beni culturali, il valore "zero" debba essere sostituito da un'espressione più chiara, come "indipendentemente dal valore". La Commissione proporrà quindi al Consiglio e al Parlamento europeo una modifica in questo senso del punto B dell'allegato.

6.2. Aggiornamento degli importi indicati nell'allegato comune

Il regolamento e la direttiva prevedono che il Consiglio, su proposta della Commissione, proceda all'esame e, se necessario, all'aggiornamento degli importi indicati nell'allegato, in funzione degli indici economici e monetari nella Comunità. In questa fase e in base ai risultati delle consultazioni preparatorie per la presente relazione³¹, la Commissione non intende, in linea di massima, proporre questo aggiornamento.

²⁷ COM (97) 560 def. del 5.11.1997.

²⁸ Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, GU L 139, dell'11.05.1998, p. 1.

²⁹ Cfr. sopra *sub* 5.

³⁰ Cfr. sopra *sub* 5.

³¹ Cfr. sopra *sub* 5.

6.3. Miglioramento del funzionamento della direttiva

Come la Commissione ha già sottolineato, il poco tempo trascorso non permette di valutare esattamente la piena efficacia del funzionamento della direttiva. Sarebbe quindi prematuro che la Commissione proponesse già ora modifiche delle disposizioni materiali di questo strumento.

Tuttavia, la Commissione ritiene, sulla base della tendenza generale che è emersa dalle informazioni comunicate dagli Stati membri, che la direttiva abbia sensibilizzato gli Stati membri e gli attori privati all'esigenza di una migliore protezione dei beni culturali a livello europeo, fenomeno che prima non esisteva. Quest'evoluzione positiva dovrebbe rafforzarsi in futuro grazie a miglioramenti dei sistemi creati dalla direttiva e del suo funzionamento, ossia per mezzo di una strutturazione della cooperazione amministrativa e degli scambi di informazioni.

* * *

- **La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale a prendere atto della presente relazione.**
- **Alla luce della presente relazione, la Commissione presenterà proposte d'adattamento tecnico del regolamento n. 3911/92 e della direttiva 93/7.**

ALLEGATO I

La tabella qui di seguito riporta, per Stato membro, il numero delle licenze d'esportazione presentate e rilasciate dall'entrata in vigore del regolamento n. 3911/92 (periodo 1993-1998).

Stato membro	Numero totale e medio di licenze	Definitive o temporaneo	Rifiutate	Informazioni o consultazione
Belgio	301 (50 all'anno)	113 definitive 188 temporanee		6
Danimarca	168 (28 all'anno)			
Germania	1.778 (300 all'anno)			2
Grecia	51 (8 all'anno)		1	
Spagna	203 (34 all'anno)			
Finlandia	8			
Francia	8.338 (1.390 all'anno)	3.190 definitive 5.148 temporanee		Numerose
Irlanda	24 ³²			
Italia	2.876 (479 all'anno)			2
Lussemburgo	1			
Austria	462 (115 all'anno)	79 definitive 383 temporanee	1	
Paesi Bassi	693 (139 all'anno)		1	Numerose
Portogallo	86 (14 all'anno)	34 definitive 52 temporanee		3
Regno Unito	38.445 ³³ (6.408 all'anno)		4	10
Svezia	165 (33 all'anno)			

Fonte: Risposte al questionario

³² Soltanto per gli anni 1997 e 1998.

³³ Cifra complessiva che include tutte le licenze rilasciate, senza distinzione tra quelle rilasciate in applicazione del regolamento e quelle rilasciate conformemente alla legislazione nazionale.

ALLEGATO II

Recepimento della direttiva 93/7/CEE nella legislazione nazionale degli Stati membri

<u>Stati membri</u>	<u>Disposizioni nazionali di attuazione</u>
GERMANIA	Gesetz zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern und zur Änderung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung (Kulturgutsicherungsgesetz - KultgutSiG) vom 15/10/1998, Bundesgesetzblatt Teil I vom 21/10/1998 Seite 3162
AUSTRIA	Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebieteines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 67/1998 ausgegeben am 15/05/1998
BELGIO	- 01 . Loi du 13/04/1995, Moniteur belge - 02 . Loi du 28/10/1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers- Wet van 28/10/1996 betreffende de teruggave van cultuuroederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht, Moniteur belge du 21/12/1996 Page 31865 - 03 . Loi du 15/12/1997 modifiant la loi du 28/10/1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers - Wet van 15/12/1997 tot wijziging van de wet van 28/10/1996 betreffende de teruggavevan cultuuroederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht, Moniteur belge
DANIMARCA	Lov nr. 1104 af 22/12/1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.. Kulturmin., j.nr. 92:001.1/0007-1. Lovtidende A hæfte 192 udgivet den 23/12/1993 s. 6135. KLOV.
SPAGNA	Ley número 36/94 de 23/12/1994, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado número 307 de 24/12/1994 Página 38672 (Marginal 28512)
FINLANDIA	Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuurisineiden palauttamisesta/Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1276/94) 16/12/1994
FRANCIA	Loi Numéro 95-877 du 03/08/1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15/03/1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, Journal Officiel du 04/08/1995 Page 11664.

GRECIA	Νόμος υπ' αριθμ. 133 της 6ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, ΕτΚ, αρ. 106
IRLANDA	Europena Communities (return of cultural objects) Regulations, of 24 June 1994, SI, n° 182, modified by Regulations of 28 January 1998, SI, n° 24.
ITALIA	Legge del 30/03/1998 n. 88, norme sulla circolazione dei beni culturali, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10/04/1998 n. 84 pag. 9
LUSSEMBURGO	Loi du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE
PAYS-BAS	Wet van 09/03/1995 tot wijziging van enige wetten in verband met de verplichting tot teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lid-staat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gebracht en in verband met de uitvoer van cultuurgoederen (Implementatiewet bescherming cultuurgoederen tegen illegale uitvoer), Staatsblad 1995, nr. 145
PORTOGALLO	Lei n.º 90-C/95 de 01/09/1995. Autoriza o Governo a aprovar a nova lei do património cultural português, Diário da República I Série A n.º 202 de 01/09/1995 Página 5508-(5) Lei do patrimonio cultural português de 1985
REGNO UNITO	The Return of Cultural Objects Regulations 1994, Statutory Instruments number 501 of 1994
SVEZIA	- 01 . Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., Svensk författningssamling (SFS) 1994:1523 - 02 . Förordning om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m., Svensk författningssamling (SFS) 1994:1524

Fonte: Misure comunicate alla Commissione europea

ALLEGATO III

Restituzioni e azioni di cooperazione amministrativa tra Stati membri, anni 1993-1999

- Riepilogo delle restituzioni tra il 1993 e il 1999 (tutte in via amichevole al di fuori della procedura di restituzione giurisdizionale)

Anno	Stato restituyente	Stato richiedente	Oggetto restituito
1993	Italia	Portogallo	6 parti di un retablo in legno scolpito del XV sec.
1996	Portogallo	Spagna	3 pitture ad olio inizio XVII sec. del pittore Juan de Landa
1996	Italia	Grecia	?
1997	Italia	Portogallo	6 pitture ad olio fra cui un Delacroix e un Miguel Angel Lupi
1999	Regno Unito (possessore)	Finlandia	Collezione di medaglie antiche. La domanda di restituzione è stata presentata dinanzi alla High Court di Londra, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, ma la restituzione è stata fatta prima della sentenza della Corte, in via amichevole dal possessore in buona fede nel Regno Unito.

- Riepilogo delle domande di restituzione in corso

Anno	Richiedente	Richiesto	Oggetto
1999	Portogallo	Italia	Scultura d'arte sacra in legno di Sao Liborio
1999	Spagna	Portogallo	?

- Notifiche di ritrovamenti di oggetti (articolo 4 della direttiva 93/7/CEE)

Anno	Stato notificante	Stato notificato	Risultato
?	Francia	Regno Unito	Esportazione legale secondo la legge britannica
?	Italia	Regno Unito	Esportazione illegale ma licenze retroattive
?	Italia	Grecia	Restituzione sulla base della Convenzione dell'UNESCO del 1970
?	Regno Unito	Danimarca	Licenza retroattiva da parte delle autorità danesi
?	Regno Unito	Spagna	Esportazione illegale, ma le autorità spagnole non hanno utilizzato la procedura di restituzione
?	Regno Unito	Portogallo	Il Portogallo non aveva sufficienti elementi per pronunciarsi, quindi licenza d'esportazione non rilasciata
?	Regno Unito	Portogallo	Licenza non necessaria
?	Regno Unito	Portogallo	Licenza non necessaria
?	Regno Unito	Portogallo	Licenza non necessaria
?	Regno Unito	Francia	Licenza retroattiva da parte delle autorità francesi
?	Regno Unito	Francia	Licenza retroattiva da parte delle autorità francesi
?	Regno Unito	Italia	Esportazione illegale, ma le autorità italiane non hanno utilizzato la procedura di restituzione
1996 (informale) e 1997 (formale)	Paesi Bassi	Francia	Le autorità non hanno utilizzato la procedura di restituzione

- Domanda di ricerca d'oggetto (articolo 4 della direttiva 93/7/CEE)

Anno	Richiedente	Richiesto	Risultato
?	Italia	Regno Unito	L'oggetto non era sul territorio doganale (isola di Jersey)

Fonte: Risposte al questionario